

## **REGOLAMENTO D'USO DEL MARCHIO COLLETTIVO DENOMINATO “COMUNITA' DEL CIBO A ENERGIE RINNOVABILI DELLA TOSCANA”**

### **Art.1 Definizioni**

*Associazione.* Si intende la libera associazione, volontaria e senza scopi di lucro “Agricoltori custodi della comunità del cibo ad energie rinnovabili della Toscana” (di seguito Associazione).

*Statuto.* Si intende quello allegato all'Atto Costitutivo dell'Associazione firmato in data 13 Marzo 2009 presso il locale “Incubatore Alta Val di Cecina” di Castelnuovo Val di Cecina (PI).

*Consiglio Direttivo.* Si intende l'organo dell'Associazione come disciplinato dagli art.19 e 21 dello Statuto.

*Marchio.* Si intende il Marchio Collettivo “COMUNITA' DEL CIBO AD ENERGIE RINNOVABILI DELLA TOSCANA” di proprietà dell'Associazione, costituito da un simbolo grafico e da un logotipo come identificato dall'allegato 1, parte integrante del presente Regolamento d'uso.

*Regolamento.* Si intende il presente Regolamento d'uso del Marchio Collettivo.

*Organismo di controllo.* Si intende il proprietario del Marchio oppure un soggetto terzo all'Associazione incaricato dallo stesso proprietario di effettuare i controlli in merito al rispetto dei requisiti necessari per la fruizione del Marchio.

*Disciplinare di produzione.* Si intende l'insieme delle indicazioni e pratiche operative alle quali un produttore di un dato prodotto certificato deve attenersi.

*Prodotto tradizionale.* Si intende un prodotto agroalimentare i cui metodi di lavorazione risultino consolidati nel tempo in una determinata area geografica.

*FER.* Fonti Energetiche Rinnovabili.

### **Art.2 Oggetto del Regolamento**

Il presente regolamento definisce le condizioni per la concessione del Marchio collettivo di proprietà dell'associazione “Agricoltori custodi della comunità del cibo a energie rinnovabili della Toscana” finalizzato alla “salvaguardia delle specie, varietà e razze animali e vegetali tradizionali e/o locali, a rischio di erosione genetica e Culturale, e delle produzioni derivate da materie prime provenienti esclusivamente dal territorio toscano e che utilizzino energie di carattere rinnovabile e rispettose dell'ambiente” (art.1 Statuto).

L'Associazione concede l'uso del Marchio ai soggetti che possiedono i requisiti previsti dal Regolamento (e dallo Statuto) e sovrintende al corretto uso dello stesso direttamente o avvalendosi di un organismo terzo di controllo.

### **Art.3**

#### **Condizioni generali e requisiti richiesti ai soggetti per l'ammissione all'utilizzo del Marchio**

##### ***Soci produttori.***

Possono apporre sui propri prodotti, dietro esplicita autorizzazione del Consiglio Direttivo, il Marchio dell'Associazione (come identificato dall'art.1, punto 5 dello Statuto) i produttori, che hanno aderito all'Associazione, che rispettino il seguente Regolamento e possiedano i requisiti riportati dall'art.7 punti a) e b) dello Statuto (cosiddetti soci produttori).

I produttori in oggetto, in base al succitato articolo, dovranno possedere tre requisiti per avere il diritto di apporre il Marchio dell'Associazione sui propri prodotti: 1) Avere sede produttiva all'interno del territorio della Regione Toscana (art.7 e art.8 Statuto); 2) Utilizzo di materie prime provenienti esclusivamente dal territorio toscano (art.1 Statuto); 3) Utilizzo rilevante di energia prodotta da FER per i processi produttivi (art.1 e art.7 Statuto). Per utilizzo rilevante si intende non meno del 51% dell'energia totale (sia termica che elettrica) consumata.

La percentuale (%) di energia totale, necessaria per ottenere l'utilizzo del Marchio, è stabilita nel Regolamento Interno dell'Associazione.

##### ***Soci sostenitori.***

Dietro approvazione esplicita del Consiglio Direttivo può essere concesso, presentando richiesta ufficiale, l'utilizzo del Marchio anche a soggetti identificati ai commi c) d) ed e) dell'art.7 dello Statuto (cosiddetti soci sostenitori), purché sotto garanzia di rispetto delle regole statutarie e regolamentari di utilizzo, e purché il medesimo venga apposto solo sui prodotti autorizzati dal Consiglio Direttivo. Nel caso di adesione di un socio sostenitore l'autorizzazione all'uso del Marchio è a discrezione del Consiglio Direttivo.

In particolare, i soggetti identificati alle lettere c) e d) (art.7 Statuto; trasformatori, imprese di commercializzazione, gruppi d'acquisto, ristoratori) potranno, dietro approvazione del Consiglio, esporre il Marchio solo sui propri prodotti (e/o servizi) ottenuti esclusivamente con materie prime toscane, sulle proprie insegne (es. vetrare delle rivendite, ingressi ai ristoranti), sulla carta intestata, materiale promozionale, pubblicazioni pertinenti a tali prodotti.

I prodotti di cui al precedente comma, quindi non prodotti direttamente dalle aziende descritte alle lettere c) e d), dovranno comunque essere acquistati, da parte di tali soggetti, da produttori soci dell'Associazione.

E' possibile la concessione dell'uso del Marchio ai soci sostenitori per iniziative di varia natura purché il Consiglio Direttivo abbia dato il proprio beneplacito all'utilizzo.

##### ***Materie prime toscane.***

Si ribadisce l'utilizzo esclusivo di materie prime toscane. In particolare per i prodotti ottenuti da un mix di ingredienti occorrerà che l'ingrediente fondamentale o caratterizzante sia prodotto in Toscana ed ottenuto con energie rinnovabili.

### **Art.4**

#### **Verifiche e Controlli**

Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto a verificare il rispetto dello Statuto e del Regolamento, la rispondenza dei requisiti statutari sulle richieste di ammissione all'Associazione ed a comminare le eventuali sanzioni. Il Consiglio potrà delegare un soggetto terzo, da identificarsi al di fuori degli associati, per il ruolo di verifica e controllo. Tale nomina dovrà essere ratificata dall'Assemblea.

In particolare, dal momento in cui un'azienda richieda di aderire all'Associazione, compilando

l'apposito modulo, il Consiglio Direttivo (o l'organo di controllo delegato) esercita tali poteri di controllo tramite una visita preventiva in azienda allo scopo di verificare la rispondenza ai criteri sopra menzionati.

Al fine dell'ottenimento dell'uso del Marchio il soggetto richiedente deve avere superato positivamente tali controlli. Il produttore inoltre dovrà fornire, in occasione delle verifiche periodiche, tutti i documenti (autocertificazioni, fatture, visure camerali, ecc...) che secondo l'organismo di controllo possano contribuire a far emergere con chiarezza la rispondenza ai criteri da rispettare per entrare a far parte dell'Associazione.

Per la verifica del rispetto delle caratteristiche necessarie a far parte dell'Associazione, in sede di controllo in azienda, il soggetto controllore richiederà al produttore (che utilizzi o abbia richiesto di utilizzare il Marchio), il quale non potrà rifiutarsi, pena l'esclusione dall'Associazione e la perdita del diritto di utilizzo del Marchio stesso, di esibire o produrre i documenti elencati nel Regolamento Interno dell'Associazione.

## **Art.5**

### **Diritti e doveri dell'utilizzatore del Marchio**

Gli associati hanno l'obbligo di ottemperare ai dettami dell'art.12 dello Statuto.

Inoltre il soggetto che abbia ottenuto l'utilizzo del Marchio ha l'obbligo di:

- a) osservare lo Statuto ed il Regolamento d'uso
- b) assoggettarsi alle verifiche dell'organismo di controllo comprese quelle in azienda
- c) adempiere alle azioni correttive delle non conformità rilevate dall'organismo di controllo
- d) mantenere inalterate o migliorare le condizioni che hanno permesso di entrare a far parte dell'Associazione e quindi di avere reso possibile l'utilizzo del Marchio
- e) essere in regola con il pagamento delle quote annuali dell'Associazione
- f) utilizzare il Marchio esclusivamente per i prodotti per i quali è stato rilasciato
- g) utilizzare il Marchio senza apporvi alcuna modifica, rispettandone fedelmente forme, dimensioni e colori
- h) utilizzare il Marchio su carta intestata e materiale promozionale riferibile ai prodotti per i quali si è ottenuto l'utilizzo del Marchio
- i) non compiere atti che possano danneggiare il buon nome dell'Associazione e l'immagine di essa che viene diffusa tramite la diffusione del Marchio
- l) non utilizzare il Marchio nel caso in cui non si appartenga più all'Associazione, se sia stato revocato l'utilizzo del Marchio, o in caso di rinuncia.
- m) ritirare dal commercio a proprie spese eventuali prodotti, recanti il Marchio nell'etichetta, non conformi ai dettami dello Statuto o del Regolamento.

## **Art.6**

### **Autodenuncia e moratoria**

In ragione della forte connotazione etica dell'Associazione, è obbligo dell'associato, che utilizzi il Marchio, dichiarare con tempestività, al Consiglio Direttivo, ogni cambiamento delle proprie condizioni di produzione relative all'approvvigionamento energetico ed al reperimento delle materie prime, che comporti il verificarsi di una non rispondenza ai criteri dettati dallo Statuto.

La comunicazione dovrà pervenire per iscritto alla presidenza o alla segreteria dell'Associazione, indicare il fatto straordinario che ha condotto alla non conformità con i requisiti statutari e contenere la richiesta di moratoria temporanea dei principi dello Statuto.

Il Consiglio Direttivo, nel caso in cui si verificassero tali fatti o condizioni straordinarie,

identificabili dal Consiglio stesso come temporanee, per cui uno dei soci produttori non fosse nella possibilità di assicurare la rispondenza dei propri prodotti ai requisiti di appartenenza all'Associazione (come stabilito dall'art.7 dello Statuto), potrà decidere di deliberare, per l'azienda in questione, una moratoria dei principi dello Statuto, strettamente legata temporalmente al superamento delle condizioni aventi carattere temporaneo ed in ogni caso mai superiore ad un anno solare. Tale moratoria non si intenderà mai tacitamente rinnovata e alla sua scadenza verranno effettuati controlli al fine di evidenziare la situazione.

Se le condizioni temporanee di cui al comma precedente, protraendosi per una durata maggiore di un anno solare, assumessero la caratteristica di durature, comportando la perdita della qualifica di socio (art.11 Statuto), il Consiglio Direttivo potrà revocare il diritto all'utilizzo del Marchio per l'azienda in questione.

#### **Art.7**

#### **Sanzioni: ammonizioni, revoca**

Sono le ammonizioni e la revoca dell'uso del Marchio.

Le ammonizioni sono applicate dal Consiglio Direttivo, in caso di rilevamento di non conformità di lieve entità da parte dell'organismo di controllo.

La revoca dell'uso del Marchio si applica in caso di fallimento o cessazione dell'attività, del rilevamento di gravi non conformità (che comprendano anche l'uso fraudolento del Marchio), o a seguito di più ammonizioni.

#### **Art.8**

#### **Procedimento di infrazione**

Il rilievo di condizioni contrastanti con quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento (non conformità), che saranno riportate da parte dell'Organismo di Controllo in un Rapporto di controllo che sarà presentato al Consiglio Direttivo ed al soggetto richiedente l'utilizzo del Marchio, potrà dare luogo ad una procedura di infrazione verso l'inadempiente.

Il Consiglio Direttivo è l'organo che, dopo verifica, darà invio al procedimento sanzionatorio nei confronti del soggetto inadempiente. Il Consiglio in ogni caso procederà valutando la buona fede dell'inadempiente e valuterà in totale autonomia le peculiarità dei singoli casi.

Il procedimento di infrazione dovrà in ogni caso avere inizio con la richiesta, al soggetto inadempiente, di attuazione di azioni correttive delle non conformità rilevate dall'organismo di controllo. Il procedimento si chiuderà con la messa in opera di tali azioni correttive che ripristinino la situazione allo stato precedente all'accadimento che ha fatto venire meno la soddisfazione dei requisiti di accesso all'Associazione.

In caso di rifiuto di correzione delle non conformità il Consiglio Direttivo potrà procedere comminando le sanzioni: ammonizioni o revoca dell'utilizzo del Marchio.

Se venisse valutato come opportuno, lo stesso Consiglio Direttivo potrà applicare sanzioni di tipo pecuniario in ogni caso non superiori all'ammontare di una quota sociale annuale. Nel caso di recidiva il Consiglio Direttivo potrà decidere di avvalersi dei propri poteri ex art.11 dello Statuto, ovvero l'esclusione dall'Associazione con conseguente perdita del diritto all'uso del Marchio.

#### **Art.9**

#### **Controversie**

Le eventuali controversie circa l'interpretazione e l'applicazione del seguente regolamento che non vengano risolte in via amichevole saranno devolute al collegio dei Probiviri dell'Associazione.

La decisione finale viene fin d'ora riconosciuta dalle parti.

## **ALLEGATO 1**

### **MARCHIO COLLETTIVO**

**“COMUNITA' DEL CIBO A ENERGIE RINNOVABILI DELLA TOSCANA”**

di proprietà dell'Associazione

**“Agricoltori custodi della comunità del cibo a energie rinnovabili della Toscana”**

